



AREA RISORSE UMANE
UFFICIO PERSONALE DOCENTE E COLLABORAZIONI ESTERNE
SETTORE CONCORSI PERSONALE DOCENTE

IL RETTORE

D.R. n. 886/2018 del 21.03.2018

VISTI:

- il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;
- la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
- la legge 3 luglio 1998, n. 210, e, in particolare, l'art. 3;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e, in particolare, l'art. 29, comma 10;
- lo Statuto dell'Università emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29.10.2012;
- il D.R. n. 3475/2011 del 14.10.2011 con il quale è stato emanato il Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di trasferimento per la copertura di posti vacanti di ricercatore;
- le deliberazioni n. 59/18 del 06.03.2018 del Senato Accademico e n. 87/18 del 13.03.2018 del Consiglio di Amministrazione con le quali sono state approvate la modifica dell'art. 2 e l'integrazione dell'art. 5 del Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di trasferimento per la copertura di posti vacanti di ricercatore;

DECRETA

l'emanazione del Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di trasferimento per la copertura di posti vacanti di ricercatore.

Il Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web dell'Ateneo e sostituisce ad ogni effetto il previgente Regolamento in materia.

L'originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna nell'apposito registro di questa Amministrazione.

F.TO IL RETTORE



REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI TRASFERIMENTO PER LA COPERTURA DEI POSTI VACANTI DI RICERCATORE UNIVERSITARIO

Art. 1

1.1 - I Dipartimenti ovvero per posti di non immediata pertinenza di un singolo Dipartimento, il Senato Accademico, deliberano l'attivazione delle procedure di cui al presente regolamento quando risultino accertate nelle loro disponibilità risorse adeguate per la copertura di posti di ruolo di ricercatore nell'ambito della programmazione di cui all'art. 1 – ter , lettera e), del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 51, comma 4, della Legge 7 dicembre 1997, n. 449 e all'art. 1, comma 105, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 nonché all'art. 1 della L. 1/2009;

1.2 - Le vacanze dei posti sono deliberate per macroarea ovvero per settore concorsuale e scientifico-disciplinare, dai Consigli di Dipartimento ovvero dal Senato Accademico ai sensi del precedente capoverso, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, con l'indicazione eventuale della tipologia e dell'impegno didattico richiesto ai candidati.

1.3 - Verificate le disponibilità finanziarie necessarie, il Rettore, con proprio decreto, indice le procedure per la copertura mediante trasferimento di posti vacanti di ricercatore.

1.4 - L'avviso di vacanza è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Dell'avviso di vacanza viene data pubblicità sul sito web dell'Università, nonché su quello del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché su quello dell'Unione Europea.

1.5 - Gli aspiranti al trasferimento dovranno far pervenire la domanda per via telematica in formato PDF con le modalità e nei termini previsti dal bando di concorso, inviando la documentazione richiesta all'indirizzo e-mail del Dipartimento interessato ovvero per le procedure deliberate dal Senato Accademico del competente ufficio dell'Amministrazione centrale entro e non oltre il termine perentorio previsto dal bando di selezione, indicando per quale macroarea intende concorrere.

1.6 - I candidati debbono utilizzare per l'invio del curriculum il modello B allegato al presente regolamento ed accluso al singolo Bando di selezione, indicando altresì un indirizzo di posta elettronica al quale inviare ogni dovuta comunicazione in ordine alla procedura.

1.7 - I candidati presentano per via telematica la domanda ed il curriculum vitae, anche differenziato per macro-area, con allegato l'elenco delle pubblicazioni, e comunque indicando nella domanda le pubblicazioni scelte come più significative, secondo quanto stabilito dal bando; le pubblicazioni scelte debbono essere inviate in formato PDF oppure inviate per posta a mezzo raccomandata A.R. secondo quanto stabilito dal bando di concorso.

1.8 - Possono partecipare alla procedura coloro che ricoprano in una Università italiana la posizione di Ricercatore in uno dei settori scientifico-disciplinari riportati nell'allegato A, congruenti con i Dipartimenti afferenti alla macro-area indicata nel bando ed altresì in possesso del requisito della soglia minima prevista dal CUN per l'accesso all'Abilitazione scientifica nazionale per professore associato.



Art. 2

2.1 La Commissione di valutazione è costituita da tre componenti appartenenti allo specifico SSD, SC o MSC oggetto della posizione cui si riferisce il bando e individuati in maggioranza tra docenti non in servizio presso l'Ateneo.

2.1 bis La Commissione è composta da due professori di I fascia e da un professore di II fascia ad esclusione dei professori associati non confermati.

2.1 ter I componenti della Commissione sono individuati secondo le seguenti modalità: un componente designato con delibera del Consiglio di Dipartimento interessato, da assumere entro 30 giorni dalla data di scadenza del bando (con l'esclusione dal computo del periodo 1 agosto – 15 settembre); due componenti sorteggiati ciascuno da due terne proposte dal Dipartimento, che, nella loro composizione, dovrà tenere conto, ove possibile, del principio dell'equilibrata composizione di genere.

2.1 quater La delibera del Dipartimento, approvata a maggioranza assoluta dei Professori di I e II fascia, dovrà essere trasmessa all'Area Risorse Umane, ove saranno effettuati i sorteggi in seduta pubblica, ad opera di una Commissione composta da due funzionari del Settore Concorsi Personale Docente e da un delegato del Rettore con funzioni di presidente.

2.1 quinquies I componenti della Commissione sono individuati tra i Professori in servizio presso un'Università italiana o straniera alla data di emanazione del provvedimento di nomina. Per i Professori in servizio in Università straniere l'appartenenza al SSD, SC o MSC è stabilita dalla congruenza delle relative competenze con la declaratoria del SC o MSC. Hanno titolo a far parte della Commissione di valutazione: 1) i Professori di I fascia in possesso dei requisiti, in termini di valori soglia, per partecipare come Commissari all'Abilitazione scientifica nazionale di I fascia, di cui all'art. 16 della Legge n. 240/2010. 2) I Professori di II fascia in possesso dei requisiti, in termini di valori soglia, per partecipare alle procedure di Abilitazione scientifica nazionale di I fascia, di cui all'art. 16 della Legge n. 240/2010. Il possesso dei suindicati requisiti di qualificazione, in base alle soglie vigenti alla data di emissione del bando, è attestato dal Consiglio di Dipartimento nella delibera trasmessa all'Amministrazione.

2.1 sexies La Commissione è nominata con Decreto rettorale, pubblicato secondo le modalità di legge. Il termine di trenta giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di riconsiderazione dei Commissari decorre dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di riconsiderazione dei Commissari. Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente della Commissione giudicatrice.

2.1 septies E' fatto divieto ai componenti effettivi delle Commissioni di valutazione di far parte di altre Commissioni di valutazione presso la Sapienza, per lo stesso Settore scientifico-disciplinare e per la stessa tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente dalla data del decreto di nomina in virtù del quale hanno svolto le funzioni di commissario.

2.1 octies La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza.

2.1 novies La Commissione può avvalersi anche di strumenti telematici di lavoro collegiale.



2.1 decies I componenti della Commissione in servizio presso la Sapienza non fruiscono di rimborsi e/o compensi ad alcun titolo. I componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo possono fruire esclusivamente di rimborso spese di missione, secondo le modalità previste dal relativo regolamento di Ateneo.

2.1 undecies La Commissione, a pena di decadenza, si riunisce la prima volta entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze di ricusazione dei Commissari, tranne casi di motivata impossibilità (nel computo di tale termine è escluso il periodo 1 agosto-15 settembre). La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro 60 giorni dalla data della prima riunione. Su richiesta del Presidente può essere concessa dal Rettore una proroga per un massimo di 60 gg.

2.2 La Commissione di valutazione effettua una motivata valutazione di ciascun candidato, seguita da una valutazione comparativa, con riferimento allo specifico settore a concorso, considerando il curriculum (produzione scientifica) ed i seguenti titoli, debitamente documentati dai candidati:

- dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
- eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
- documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
- documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
- realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
- titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista.

2.2 bis La Commissione di valutazione, inoltre, nell'effettuare la valutazione comparativa dei candidati, prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee ed articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma. La Commissione di valutazione effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base dei seguenti criteri:



- congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
- rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica;
- originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

2.2 ter La Commissione di valutazione dovrà altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

2.2 quater Nell'ambito dei settori classificati come bibliometrici nelle procedure per l'Abilitazione scientifica nazionale, la Commissione al fine di stabilire i requisiti minimi e nel valutare le pubblicazioni, si avvale anche dei seguenti indicatori autocertificati dai candidati, in relazione alla propria produzione scientifica complessiva e riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:

- numero complessivo di lavori su banche dati internazionali riconosciute per l'Abilitazione scientifica nazionale;
- indice di *Hirsch*;
- numero totale delle citazioni;
- numero medio di citazioni per pubblicazione;
- «*impact factor*» totale e «*impact factor*» medio per pubblicazione, calcolati in relazione all'anno della pubblicazione.

2.2 quinquies Nell'ambito dei settori classificati come non bibliometrici nelle procedure per l'Abilitazione scientifica nazionale, la Commissione, al fine di stabilire i requisiti minimi e nel valutare le pubblicazioni, si avvale anche dei seguenti indicatori autocertificati dai candidati, in relazione alla propria produzione scientifica complessiva e riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:

- numero articoli e contributi;
- numero articoli pubblicati su riviste di classe A;



- numero libri.

Per il computo degli indicatori sono ammesse le tipologie di prodotti valide per l'Abilitazione scientifica nazionale, in relazione al settore concorsuale cui la procedura è riferita.

Art. 3

3.1 -Il procedimento di trasferimento si conclude con provvedimento del Rettore, di norma entro due mesi decorrenti dalla data di pubblicazione in G.U. dell'avviso di vacanza del posto. Il Rettore, verificata la validità del procedimento, dispone il trasferimento.

3.2 -All'atto della presa di servizio il vincitore della selezione qualora non sia già univocamente individuata dal Bando di concorso, indicherà l'afferenza per uno dei Dipartimenti della macro-area in coerenza con il settore scientifico disciplinare d'inquadramento.

3.3 -Il vincitore, inoltre, anteriormente al trasferimento, dovrà svolgere nel Dipartimento di riferimento, un seminario aperto sulle attività di ricerca svolte ed in corso di svolgimento.

Art. 4

4.1 -La decorrenza di tutti i trasferimenti coincide di norma con il 1° marzo ovvero il 1° Ottobre (per gli ordinamenti semestrali) e con il 1° novembre (per gli ordinamenti didattici annuali) di ciascun anno accademico.

Art. 5

5.1 -Per tutto quanto non previsto dal presente provvedimento si rimanda a quanto disciplinato dai DD. RR. n. 1108 del 6.11.2006 e del 21.6.2010 e dalla vigente normativa in materia.

5.1 bis Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.

5.1 ter Le disposizioni di cui all'art. 2, commi 2.1 - 2.1 undecies, si applicano anche alle procedure di trasferimento in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, qualora non sia stata ancora nominata la Commissione di valutazione.